



COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

Ufficio Servizi Sociali

0380

REGOLAMENTO COMUNALE

DEGLI INTERVENTI E

DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.05.2008.

Esecutivo in data 25.05.2008

INDICE

CAPO I: FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 1: Principi generali	Pag. 4
Art. 2: Finalità ed obiettivi degli interventi	Pag. 4
Art. 3: Funzioni del Comune in campo sociale	Pag. 4
Art. 4: Oggetto del regolamento	Pag. 5
Art. 5: Servizi disciplinati	Pag. 5
Art. 6: Interventi e prestazioni	Pag. 5
Art. 7: Diritto alle prestazioni	Pag. 5
Art. 8: Destinatari	Pag. 6
Art. 9: Concorso alla spesa da parte degli utenti	Pag. 6
Art. 10: Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali	Pag. 6
Art. 11: Rapporti con il terzo settore	Pag. 6
CAPO II: INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
Art. 12: Criteri di calcolo della situazione economica equivalente	Pag. 7
Art. 13: Composizione del nucleo familiare	Pag. 7
Art. 14: Indicatori della situazione reddituale	Pag. 7
Art. 15: Indicatore della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare	Pag. 7
Art. 16: Scala di equivalenza	Pag. 7
CAPO III: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
Art. 17: Destinatari	Pag. 8
Art. 18: Obiettivo degli interventi di sostegno economico	Pag. 8
Art. 19: Elementi delimitanti lo stato di bisogno	Pag. 8
Art. 20: Tipologia degli interventi di sostegno economico	Pag. 9
Art. 20/A: Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa	Pag. 9
Art. 20/B: Assistenza economica temporanea	Pag. 10
Art. 20/C: Interventi economici straordinari	Pag. 10
Art. 20/D: Contributi a titolo di anticipazione	Pag. 11
Art. 21: Modalità di presentazione della domanda	Pag. 12
Art. 22: Istruttoria alla domanda	Pag. 12
Art. 23: Casi particolari	Pag. 12
Art. 24: Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	Pag. 12
CAPO IV: INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE	
Art. 25: Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione-	Pag. 14
Art. 26: Destinatari e condizioni di ammissibilità	Pag. 14
Art. 27: Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti	Pag. 15
Art. 28: Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati	Pag. 15
Art. 29: Modalità di presentazione della domanda	Pag. 16
Art. 30: Istruttoria della domanda	Pag. 16
Art. 31: Recupero e rivalse	Pag. 16
Art. 32: Casi di urgenza	Pag. 17
Art. 33: Casi particolari	Pag. 17
CAPO V: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	
Art. 34: Premessa	Pag. 18
Art. 35: Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità	Pag. 18
Art. 36: Affidamento familiare di minori	Pag. 18
Art. 36/A: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori	Pag. 18
Art. 36/B: Contribuzione economica della famiglia di origine	Pag. 19
Art. 37: Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna	Pag. 19

Art. 37/A: Destinatari e condizioni di ammissibilità	Pag. 19
Art. 37/B: Misura dell'intervento	Pag. 19
Art. 38: Supporto sociale ed educativo	Pag. 20
Art. 39: Modalità di presentazione della domanda	Pag. 20
Art. 40: Istruttoria della domanda	Pag. 20
Art. 41: Casi particolari	Pag. 21
CAPO VI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
Art. 42: Definizione	Pag. 22
Art. 43: Obiettivi	Pag. 22
Art. 44: Destinatari	Pag. 23
Art. 45: Compiti e prestazioni	Pag. 23
Art. 46: Organizzazione del servizio	Pag. 24
Art. 47: Modalità di accesso al servizio	Pag. 25
Art. 48: Criteri di ammissione e istruttoria	Pag. 25
Art. 49: Lista d'attesa	Pag. 26
Art. 50: Piano di Assistenza Individualizzato	Pag. 26
Art. 51: Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato	Pag. 27
Art. 52: Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione	Pag. 27
Art. 53: Cessazione del servizio	Pag. 28
CAPO VII: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	
Art. 54: Destinatari	Pag. 29
Art. 55: Modalità di erogazione del servizio	Pag. 29
Art. 56: Modalità di presentazione della domanda	Pag. 29
Art. 57: Contribuzione alla spesa	Pag. 29
Art. 58: Cessazione/sospensione del servizio	Pag. 30
CAPO VIII: SERVIZIO DI TRASPORTO	
Art. 59: Oggetto del servizio	Pag. 31
Art. 60: Destinatari del servizio	Pag. 31
Art. 61: Modalità di presentazione della domanda	Pag. 31
Art. 62: Partecipazione degli utenti al costo del servizio	Pag. 32
CAPO IX: DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 63: Controlli	Pag. 33
Art. 64: Recupero e rivalse	Pag. 33
Art. 65: Interruzione dell'intervento assistenziale	Pag. 33
Art. 66: Norme di rinvio	Pag. 33
APPENDICE I.S.E.E. – Indicatore della situazione economica equivalente	Pag. 34

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Cornuda, tenuto conto delle norme costituzionali, delle norme impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, dalle Leggi Regionali del Veneto, nonché delle disposizioni contenute nel Piano di Zona quale “strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria” e dal Piano Locale per la Domiciliarità.
2. L’Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.
3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità.
4. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Cornuda si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale.

Art. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ed i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, relazionale, psicologico ed economico che possono generare situazione di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali;
- agire a sostegno della famiglia e dell’individuo promuovendo nei confronti dei cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e garantendo, ove necessario e nel rispetto della libertà di scelta, l’inserimento in nuclei familiari, para-familiari o comunitari.
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o delle persone a rischio di emarginazione.

Art. 3 – FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 il D.P.R. 03.05.2001 “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003” il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Cornuda esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3.5.2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

Art. 5 – SERVIZI DISCIPLINATI

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 6 – INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Cornuda attiva:

- interventi di sostegno economico (capo III);
- integrazione delle rette di ricovero in strutture protette (capo IV);
- sostegno alla genitorialità (capo V);
- servizio di assistenza domiciliare (capo VI);
- servizio pasti a domicilio (capo VII);
- servizio di trasporto (capo VIII);

Art. 7 – DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani, comunitari e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato italiano, così come previsto dal T.U. 25.7.1998, n. 286 e successive modifiche, residenti nel Comune di Cornuda.

2. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Cornuda hanno comunque diritto agli interventi non differibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 8 – DESTINATARI

1. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini residenti che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta.

2. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi. Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e attivati adeguati strumenti di informazione.

3. Le modalità attuative delle prestazioni di cui al presente regolamento sono demandate alla valutazione dell'Assistente Sociale del Comune, anche in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

Art. 9 – CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o da parte delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

Art. 10 – PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 11 – RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio. Le Cooperative Sociali, il Volontariato ed, in modo più generale, il mondo ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

2. I gruppi e le associazioni di volontariato, chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni ed un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II

I.S.E.E. – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 12 – CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, avente oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" e successive modifiche.

Art. 14 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

Art. 15 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.

Art. 16 – SCALA DI EQUIVALENZA

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 17 – DESTINATARI

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Cornuda che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art. 19 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza,

lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

2. Gli interventi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché, su valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, si verifichi una indefferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza.

Art. 18 – OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. La prestazione economica deve pertanto assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 19 – ELEMENTI DELIMITANTI LO STATO DI BISOGNO

1. Il Comune di Cornuda attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 20 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale o *assistenza economica continuativa*;
- b) *assistenza economica temporanea*;
- c) *interventi economici straordinari*;
- d) *contributi a titolo di anticipazione*.

Art. 20/A – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
3. Il Comune di Cornuda assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 4.500,00=, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari individuate all'art. 17 del presente regolamento, che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come individuato all'art. 12 del presente Regolamento, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1–A8–A9.
 - c) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore ad € 1.000,00=.

Qualora siano presenti le tre condizioni sopra citate, il Servizio Sociale si riserva di valutare i casi in cui siano presenti soggetti in età lavorativa non invalidi disoccupati.

5. Il Comune di Cornuda potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:
 - a) il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
 - b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.
7. Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando le formule di seguito specificate:

$$\blacksquare \quad \text{ISEE M.V.} - \text{ISEE N.F.} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO}$$

$$\blacksquare \quad \text{CONTRIBUTO DA EROGARE} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO} - \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

dove:

- per ISEE M.V. deve intendersi il valore economico per il minimo vitale indicato al comma 3 del presente articolo;
- per ISEE N.F. deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato dal *Capo II* del presente Regolamento;
- per Redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF (Indennità di accompagnamento, rendite Inail, altri contributi economici percepiti a qualsiasi titolo quali sostegno per l'affitto, Assegno di cura o altro);
- per PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA si intende il parametro individuato all'art.16 del presente Regolamento in riferimento alla composizione del nucleo familiare

Art. 20/B – Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini individuati all'art. 17 del presente regolamento, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo n. 20/A, privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1–A8–A9, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è quantificato sulla base delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art. 20/A del presente Regolamento.
4. L'assistenza economica temporanea consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.
5. Pertanto è motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente rispetto al progetto.

Art. 20/C – Interventi economici straordinari

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

È un intervento "una tantum" a fronte di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

2. L'intervento di sostegno economico straordinario è valutato avendo come riferimento il valore ISEE C.S. di seguito specificato.

Il Comune di Cornuda assume quale valore economico del limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE C.S. annuo di € 6.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

3. Il Comune di Cornuda, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
- b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
- c) la "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
- d) sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.

4. L'assistenza economica straordinaria ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzate anche in collaborazione con altri servizi competenti.

5. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. I soggetti destinatari del contributo devono essere privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1–A8–A9, e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

Art. 20/D – Contributi a titolo di anticipazione

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

2. La concessione del contributo a titolo di anticipazione è valutato avendo come riferimento il valore ISEE C.A. di seguito specificato.

Il Comune di Cornuda assume quale valore economico del limite di reddito per poter accedere agli interventi economici a titolo di anticipazione l'importo ISEE C.A. annuo di € 8.500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

3. La concessione di tale contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale promessa/impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 del C.C.(all.B);
- la sottoscrizione del medesimo impegno da parte di una persona che rivesta il ruolo di garante;

4. Il prestito a titolo di anticipazione non potrà in ogni caso superare la somma di € 2.500,00 nell'arco di un anno.

Art. 21 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 22 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal Capo III del presente regolamento redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 23 – CASI PARTICOLARI

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

Art. 24 – CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 25 – INSERIMENTO DELLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO IN STRUTTURE PROTETTE

Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 26 – DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Cornuda prima dell'inserimento nella struttura protetta come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 08/11/2000.
2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:
 - non autosufficienza comprovata dalla scheda SVAMA sanitaria e sociale discussa nell'U.V.M.D. di competenza;
 - con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
 - non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
 - non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;
 - non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile in grado di integrare la retta;
 - valutazione positiva sulla necessità di un ricovero in una struttura protetta da parte del Servizio Sociale Comunale.
3. Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio sul quale risulta essere titolare di un diritto reale (ad esempio l'usufrutto), il Comune interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo renda l'immobile disponibile a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo diretto per le proprie finalità sociali o di locazioni a terzi con incameramento del canone di locazione corrispondente.
4. Nel caso in cui la persona inserita in struttura protetta sia proprietaria di beni immobili o mobili il cui valore copra tutto o in parte le spese di degenza, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi, che riguardano essenzialmente le seguenti fattispecie:
 - a. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 27 – ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, avvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi.
2. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla verifica della sua capacità contributiva definita ai sensi del successivo articolo 28.

Art. 28 – CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI FAMILIARI CIVILMENTE OBBLIGATI

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad & \text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} = \text{ISEE C.O.} \\ \blacksquare \quad & \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE C.A.} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA} \end{aligned}$$

dove:

- ISEE C.O. sta per ISEE del civilmente obbligato;
- ISEE C.A. indica il valore ISEE assunto dal Comune di Cornuda per la concessione dei contributi economici a titolo di anticipazione, disciplinati all'art. 20/D del presente regolamento e pari ad € 8.500,00=.

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad & \frac{\text{ISE} + \text{REDDITI ESENTI ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}} = \text{ISEE C.O.} \\ \blacksquare \quad & \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE C.A.} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA} \end{aligned}$$

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura del 75% della capacità contributiva ricavata dai calcoli sopra riportati.

4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati, che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 29 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando gli appositi stampati, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche

presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale o i familiari, provvedono a presentare la domanda, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 30 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:

I verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;

II verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.

III verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti e calcolo della capacità contributiva e individuazione della quota di contribuzione di ciascun parente, in base a quanto definito agli artt. 27 e 28 del presente regolamento;

IV convocazione degli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;

V al termine delle suddette verifiche, se la retta non viene ancora integralmente coperta, il responsabile del servizio provvederà ad adottare il provvedimento con il quale viene assunto l'onere di integrazione della retta.

Art. 31 – RECUPERI E RIVALSE

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati implica la necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti del Centro di Servizio o Istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.

Art. 32 – Casi di urgenza

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Cornuda al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Art. 33 – CASI PARTICOLARI

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga degli articoli 25, 26, 27 del presente regolamento.

CAPO V

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Art. 34 – PREMESSA

Ai sensi del DPR 616/1977 e della L.R. 55/1982, i Comuni dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 hanno delegato la gestione delle funzioni sociali relative ai minori all’Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consultori Familiari e all’Equipe Affidato Familiare. Rimane l’obbligo da parte dell’Ente Locale di provvedere alla spesa derivante dall’affidamento familiare dei minori o dall’inserimento in struttura.

Art. 35 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

1. Gli interventi di sostegno alla genitorialità sono finalizzati a sostenere la famiglia nel suo compito educativo, in particolare per le famiglie con disagio o con difficoltà di integrazione.
2. Gli interventi di sostegno alla genitorialità si distinguono in:
 - *Affidamento familiare di minori;*
 - *Integrazione della retta per l’asilo nido e la scuola materna;*
 - *Supporto sociale ed educativo.*

Art. 36 – AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

1. Nell’ambito di queste funzioni i Servizi specialistici dell’Azienda Ulss n.8, come definiti al precedente articolo 33, attuano l’affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.
2. L’affido familiare si realizza con modalità di: affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano, affido per periodi brevi e definiti.

Art. 36/A – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell’Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l’impegno sociale svolto.
2. Il contributo mensile per il mantenimento del minore affidato concesso dal Comune di residenza del minore alla famiglia affidataria è così stabilito:
 - entità pari alla pensione minima INPS per l’Affido Completo (diurno e notturno);
 - entità pari al 50% della pensione minima INPS per l’Affido Giornaliero;
 - entità pari al 30% della pensione minima INPS per l’Affido Pomeridiano;
 - per l’Affido per periodi brevi e definiti l’entità del contributo mensile sarà riparametrata in proporzione alla misura ed al tipo dell’affido (es.: in un affido giornaliero di 5 giorni su 7, il contributo spettante sarà pari al 70% della pensione minima INPS).

Nel caso in cui più minori vengano affidati alla medesima famiglia l’entità del contributo viene riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui all’art. 16 del presente regolamento.

3. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile, il suddetto contributo viene erogato nella misura del 50% delle entità definite per l’affidamento etero-familiare. Qualora vi sia una situazione di indigenza, da valutare in base ai criteri stabiliti al CAPO III del presente regolamento, il contributo alla famiglia affidataria viene erogato nella misura intera.

Art. 36/B – Contribuzione economica della famiglia di origine.

1. La famiglia d'origine è tenuta nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche e nella misura stabilita ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento.
2. Per situazioni particolari, su progetto di intervento motivato del Servizio specialistico competente in accordo con i Servizi Sociali comunali, l'Amministrazione Comunale può decidere di non chiedere la contribuzione da parte della famiglia d'origine.
3. Al fine di non interferire sul progetto educativo del minore, si escludono rapporti economici diretti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Art. 37 – INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA

Gli interventi di sostegno economico per l'integrazione delle rette per l'inserimento di minori all'asilo nido o alla scuola materna sono volti primariamente a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, di relazione e di integrazione sociale, nonché offrire ai genitori un sostegno al carico familiare.

Art. 37/A – Destinatari e condizioni di ammissibilità

Destinatari degli interventi di sostegno economico per l'integrazione della retta dell'asilo nido e della scuola materna sono tutte le famiglie residenti nel comune di Cornuda che siano titolari di un ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00=, calcolato come di seguito:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITILESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} \leq \text{€ 8.000,00=}$$

Art. 37/B – Misura dell'intervento

Ai fini della eventuale contribuzione da parte dell'ente, si applica la seguente tabella:

Valore ISEE di riferimento	SCUOLA MATERNA % contributo concesso	ASILO NIDO % contributo concesso
<i>fascia A</i> fino ad € 5.000,00	50 % della retta	30 % della retta
<i>fascia B</i> da € 5.001,00 ad € 6.500,00	30 % della retta	20 % della retta
<i>fascia C</i> da € 6.501,00 ad € 8.000,00	15 % della retta	15% della retta

Art. 38 – SUPPORTO SOCIALE ED EDUCATIVO

1. Il supporto sociale ed educativo si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative e interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base e specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevi la necessità, è previsto l'intervento di educatori professionali, che nelle ore pomeridiane (orario extrascolastico) affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sportive, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.
3. Il funzionamento e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a fasce specifiche d'età o a specifici target.

4. Per i servizi che prevedono una quota a carico degli utenti, è previsto l'esonero su specifica e documentata relazione dell'Assistente Sociale qualora si tratti di situazioni di minore esposto a particolare rischio.
5. Nel territorio le iniziative possono riguardare anche i centri di aggregazione e del tempo libero, organizzati anche in collaborazione con l'Asl locale ed i Comuni dell'Azienda Ulss n. 8 (coerentemente con la normativa di settore, L. 285/97, D.P.R. 309/90 e L. 45/99, ecc.).

Art. 39 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo, (all. A) corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 40 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della medesima, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 41 – CASI PARTICOLARI

In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo V del presente regolamento.

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 42 – DEFINIZIONE

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) può essere definito come un servizio sociale unitario e globale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza o dimora al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno e di mantenere - o gradatamente recuperare - l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.
2. Il servizio di Assistenza Domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il Servizio Sociale per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale, attraverso il quale si punta al mantenimento ed alla valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria, supportando anche coloro che prestano assistenza nel compito di cura (caregiver).
3. Il ruolo dell'Ente pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; offrire consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. Il domicilio deve diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora si renda necessario.
4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera in sinergia e ad integrazione di altri servizi ed interventi quali l'Assistenza Infermieristica Domiciliare, il centro diurno, l'assistenza economica, gli interventi sull'alloggio.

Art. 43 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle famiglie e delle persone, e che costituirebbero motivo di rischio per coloro che si trovano implicati.
2. Il SAD deve affrontare problemi come la solitudine, l'handicap, la malattia, il disagio psichico e sociale, e ricercare soluzioni tanto sul piano tecnico quanto sul piano umano.

La qualità ed il senso del Servizio sono dati da prestazioni personalizzate che prestano particolare attenzione alla relazione umana e comunicativa, con l'obiettivo di favorire l'autonomia psicologica e sociale dell'utente.

3. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono i seguenti:
 - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
 - prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
 - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
 - fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.
4. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione i casi in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, per i quali il SAD può assumere carattere di stabilità.

Art. 44 – DESTINATARI

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. H L.R. 55/1982). Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.
2. I destinatari possono in particolare essere:
 - autosufficienti*: ovvero persone in grado di gestire da sole, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;
 - parzialmente autosufficienti*: ovvero persone che sanno gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presentano delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali;
 - non autosufficienti*: ovvero persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposte all'eventualità di un ricovero.
3. Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:
 - anziani (oltre i 65 anni);
 - nuclei familiari con minori a rischio (0 – 18 anni);
 - minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
 - inabili (affetti da handicap 18 – 64 anni);
 - altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 – 64 anni).
4. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 45 – COMPITI E PRESTAZIONI

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono individuate come di seguito:
 - (A) *relative alla persona*:
 - igiene e cura personale;
 - aiuto nella preparazione dei pasti;
 - disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.)
 - provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, Centri di Servizi, Centri di Riabilitazione quando non vi siano familiari che possano provvedere;
 - accompagnamento a visite mediche;
 - segnalazione al Servizio Sociale o Sanitario o al medico di medicina generale di eventuali anomalie nelle condizioni dell'assistito;
 - aiuto alla persona per una corretta deambulazione, per movimento o riposo di arti, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l'autosufficienza;
 - stimolo dell'autonomia dell'utente nella gestione del proprio ambiente di vita;
 - assistenza per assunzione farmaci;
 - prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione.
 - aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza.
 - Rapporti con il medico di medicina generale e con gli operatori del SIAD.
 - (B) *relative all'aiuto nella gestione familiare*:
 - aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
 - aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente

(C) relative alla casa:

- pulizia dell'alloggio, ovvero dei locali abitualmente utilizzati dall'utente;
- lavatura e stiratura biancheria e vestiario personali nonché lavatura dei piatti e delle stoviglie

Quest'ultimi interventi sono vincolati a particolari situazioni sociali in cui o il reddito dell'utente è al di sotto dal Minimo Vitale, quindi non permette l'utilizzo di risorse diverse presenti nel territorio, oppure sono utenti seguiti in collaborazione con altri servizi del territorio (Servizio Psichiatrico, Servizio Disabili, Consultorio Familiare) dove la presenza dell'operatore è finalizzata al raggiungimento di precisi obiettivi di sostegno, controllo, autonomia o quant'altro.

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 46 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'Amministrazione Comunale.

2. Strumento fondamentale per l'organizzazione del servizio è l'équipe del SAD, composta dall'Assistente Sociale incaricato e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'équipe si riunisce di norma una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta si renda necessario per l'aggiornamento o l'inserimento di un nuovo caso. Nell'équipe viene elaborato non solo l'orario di lavoro, ma vengono discusse tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio e lo stato di salute psico-fisica degli utenti. L'équipe è infine il luogo privilegiato della verifica dei piani di intervento delle singole situazioni, nonché per il controllo sull'efficacia e sull'utilità del servizio.

3. L'Assistente Sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. Ha in particolare le funzioni di:

- (a) ricevere tutte le esigenze e predisporre le cartelle personali, curando la tenuta di uno schedario e l'aggiornamento delle schede individuali di registrazione per i vari tipi di interventi e prestazioni fornite;
- (b) responsabilità dell'ufficio, provvedendo alla sua organizzazione e gestione sotto il controllo del Responsabile del Servizio;
- (c) svolgere le diagnosi socio-ambientali in fase di accertamento o verificare gli stati di bisogno, predisponendo il relativo piano di intervento;
- (d) svolgere pratiche amministrative nell'interesse degli utenti;
- (e) fornire prestazioni di segretariato sociale professionale;
- (f) curare le ricerche, la documentazione e la strutturazione del Servizio;
- (g) mantenere rapporti con gli altri Servizi del Comune, con gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari.

L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Art. 47 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione al SAD compilando l'apposita modulistica presso il Servizio Sociale del Comune, (all. C). L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari, evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 48 – CRITERI DI AMMISSIONE E ISTRUTTORIA

1. L'Assistente Sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

* situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;

* situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui si trova la persona, in base alla presentazione di apposita documentazione.

Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.

* situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente e dei componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 13 del presente regolamento. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 52.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

I relazione dell'Assistente Sociale;

II eventuale certificazione medica;

III dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa ai redditi esenti ISEE.

3. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento, mentre il Responsabile del Servizio redigerà gli atti necessari a tal fine.

Art. 49 – LISTA D'ATTESA

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa, formulata dall'Assistente Sociale tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

situazione sociale e familiare:

~ persona che vive sola;

~ rischio sociale elevato, determinato in base alla possibilità di un peggioramento nella condizione di autonomia della persona;

~ assenza di familiari, ovvero di una rete di sostegno, in grado di offrire supporti reali all'utente;

~ difficoltà dei familiari, ovvero di una rete di sostegno, nel gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);

~ problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;

~ famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

situazione sanitaria:

~ patologia che comporta un elevato carico assistenziale o che necessita di assistenza/sorveglianza continua;

situazione economica:

~ ISEE SAD, come conteggiato ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, inferiore a € 6.000,00=.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 50 – PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO (PAI)

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 51 – SOSPENSIONE E/O MODIFICHE DEL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente Sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene comunicato al richiedente.

3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori dei servizi di assistenza domiciliare.

4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 52 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO – QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è soggetta alla partecipazione economica degli utenti.

2. Ai fini del calcolo della quota di contribuzione, si fa riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del Capo II del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

3. In particolare, le condizioni ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della quota di contribuzione sono le seguenti:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE N.F.} + \frac{50\% \text{ DEI REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

4. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente qualora l'ISEE Sad, come sopra calcolata, sia inferiore ad € 6.000,00. In presenza di una situazione ISEE Sad superiore, si prevede una contribuzione secondo le proporzioni elencate nella seguente tabella:

Situazione ISEE SAD		% di contribuzione
fino a € 6.000,00=		Servizio gratuito
da € 6.000,01=	a € 7.500,00=	10%
da € 7.500,01=	a € 9.000,00=	20%
da € 9.000,01=	a € 10.500,00=	30%
da € 10.500,01=	a € 12.000,00=	40%
da € 12.000,01=	a € 13.500,00=	50%
da € 13.500,01=	a € 15.000,00=	60%
da € 15.000,01=	a € 16.500,00=	70%
da € 16.500,01=	a € 18.000,00=	80%
da € 18.000,01=	a € 19.500,00=	90%
Oltre € 19.500,00		100%

100% calcolato
€ 10,00 all'ora.

inizialmente in

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta Comunale.

5. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{CONTRIBUZIONE MENSILE} = \% \text{ DI CONTRIBUZIONE} \times \text{COSTO ORARIO DEL SERVIZIO} \times \text{N. ORE EFFETTUATE}$$

dove:

- PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.
- COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario di un addetto all'assistenza effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato. (€ 10,00)
- N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente.

Art.53 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare:
 - a. per raggiungimento degli obiettivi che ne hanno determinato l'erogazione;
 - b. per decesso dell'utente;
 - c. per richiesta scritta dell'utente o dei familiari;
 - d. per richiesta di ricovero definitivo presso Istituti;
2. Il Servizio può essere eventualmente sospeso per assenza temporanea dell'utente.

CAPO VII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 54 – DESTINATARI

Sono destinatari del servizio pasti a domicilio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e che non abbiano familiari o altri conoscenti in grado di aiutarli in tale incombenza.

Art. 55 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio pasti a domicilio, individuato a volte come complementare a quello di assistenza domiciliare, viene erogato al domicilio dell'utente attraverso una ditta specializzata o Centro di Servizio nella preparazione del pasto stesso. Può essere distribuito in tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria del pranzo (generalmente dalle ore 11.30 alle ore 12.30) durante tutto il corso dell'anno e in base al numero di pasti richiesti dall'utente.

Art. 56 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


Per ottenere il servizio in oggetto è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, (Allegato C) corredata dalla dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento e da eventuali redditi esenti ISEE.

All'atto della domanda devono essere riferite eventuali esigenze particolari relative all'assunzione di una specifica dieta, se necessario corredate da certificazione medica.

Art. 57 – CONTRIBUZIONE ALLA SPESA

1. L'erogazione del servizio pasti è soggetta alla partecipazione economica degli utenti.
2. Ai fini del calcolo della quota di contribuzione, rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del Capo II del presente regolamento, e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
3. In particolare, le condizioni ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della quota di contribuzione sono le seguenti:

$$\text{ISEE-PASTI} = \text{ISEE N.F.} + \frac{\quad}{\quad}$$

4. Il servizio di assistenza domiciliare si prevede una contribuzione secondo i seguenti scaglioni:
(a) fino a € 4.500,00= gratuito;
(b) oltre € 4.500,00  100% del costo del singolo pasto;

Art. 58 – CESSAZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La cessazione del servizio e le eventuali sospensioni - anche giornaliere - potranno essere richieste dall'utente o dai familiari la giornata precedente a quella di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

CAPO VIII SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 59 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale di Cornuda assicura, nei limiti delle disponibilità di risorse, il servizio di trasporto per i cittadini residenti nel proprio territorio. Il servizio è volto, in situazione di solitudine e disagio, a costituire un supporto nell'accompagnamento dell'utente verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni ed occupazionali, ambulatori specialistici, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali, nonché in tutti gli altri adempimenti per i quali l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità.
2. Il limite geografico di riferimento è dato dalla provincia di Treviso, mentre trasporti oltre questi limiti devono essere accordati solo previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 60 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Sono destinatarie del servizio le persone residenti nel territorio comunale fondamentalmente prive di rete parentale o che sopportino un particolare carico assistenziale, anche legato a eventi temporanei, e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - (a) anziani, disabili e invalidi, che accedono ai centri diurni o cooperative sociali del territorio, ove non possa provvedere la struttura dagli stessi frequentata;
 - (b) anziani che vivono soli o in coppia sola, adulti disabili o invalidi che vivono soli, senza persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile, o i cui civilmente obbligati siano residenti in comuni non limitrofi a quello di Cornuda;
 - (c) minori e adulti disabili i cui genitori o civilmente obbligati conviventi si trovino in situazione di eccessivo carico assistenziale;
 - (d) minori di famiglie disagiate;
2. Situazioni particolari, anche al di fuori dei casi sopra citati, potranno accedere al servizio, su valutazione dell'Assistente Sociale motivata in apposita relazione.
3. In caso di più richieste concomitanti e di impossibilità da parte dei Servizi Sociali di rispondere adeguatamente a tutte, verrà data priorità alle richieste di accompagnamento secondo la scaletta di cui al recedente comma 1.

Art. 61 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cornuda, compilando l'apposito modello e corredata dalla seguente documentazione:
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento;
 - Eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni fisiche della persona anziana o invalida da trasportare.
2. Il servizio di trasporto deve essere richiesto almeno sette giorni prima dell'eventuale attivazione, secondo le modalità sopra descritte, mentre nel caso di più interventi di accompagnamento a favore della medesima persona, quelli successivi al primo possono essere richiesti anche telefonicamente.

Art. 62 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto viene erogato gratuitamente alle persone che abbiano un indicatore ISEE, calcolato come di seguito, pari od inferiore ad € 4.500,00=.

$$\text{ISEE-TRASPORTO} = \text{ISEE N.F.} + \frac{50\% \text{ DEI REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

2. Le persone il cui ISEE-TRASPORTO sia superiore ad € 4.500,00= dovranno contribuire con 1/5 del prezzo della benzina alla pompa al chilometro, escludendo dal calcolo la tratta Comune – abitazione.

3. Se più persone usufruiscono del servizio di trasporto per il medesimo tragitto, la spesa sarà suddivisa in base al numero degli utenti. Saranno considerate le assenze superiori ai 10 giorni lavorativi.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 64 - RECUPERI E RIVALSE

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 65 - INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 66 – NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

APPENDICE

I.S.E.E. – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Punto 1 – CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si fa riferimento l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al comma 3 del presente punto e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e riportata al successivo punto 5.
3. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi del punto 3 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo punto 4.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di persone tenute agli alimenti, previste dal codice civile agli artt. 433 e seguenti.

Punto 2 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare, e successive modifiche.
2. Ai sensi di detta normativa, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Punto 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.
2. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti elementi:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare individuato secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 14.
3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Punto 4 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

- a. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.
- b. L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare come di seguito determinati.
- c. I valori patrimoniali di cui ai successivi commi rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

patrimonio mobiliare

- d. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
- e. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- f. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare di cui al quarto comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
- g. Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d).

patrimonio immobiliare

- h. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
- i. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 13, risultano isiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

Punto 5 – SCALA DI EQUIVALENZA

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, di seguito riportata:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:
 - 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
 - 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
 - 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AI SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CORNUDA

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

e residente a _____ in Via _____

Tel. _____ professione _____

CHIEDE

Di poter ottenere un contributo economico

- Per assistenza economica continuativa
- Per assistenza economica temporanea
- Per assistenza economica straordinaria
- A titolo di anticipazione

Motivo _____ della _____ richiesta:

A TAL FINE DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone, titolari dei sottoelencati redditi esenti IRPEF:

Cognome e Nome	Relazione Parentela	Status Professionale	Redditi esenti IRPEF Anno _____

Di avere un ISE pari a _____ ed un ISEE pari a _____
Redditi Anno _____

Di pagare per il proprio alloggio un affitto mensile di _____

Che i propri parenti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

Cognome e Nome	Relaz Parentela	Status Professionale	Indirizzo e Telefono

- Autorizza** il Comune a prendere contatti con i suddetti civilmente obbligati
 Non Autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti civilmente obbligati

Altro _____

Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, il/la sottoscritto/a

Dichiara il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Cornuda dei propri dati personali, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza, al fine dell'erogazione del servizio richiesto.

Data _____

firma

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIA E/O ASSISTENZIALE

CON CONTESTUALE:

RICOGNIZIONE DI DEBITO E PROMESSA DI PAGAMENTO

FORMULATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1988 C.C.;

ACCENSIONE DELL'OBBLIGO IN CAPO AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

EX ARTT. 433 E 438 C.C.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ Prov. _____

e residente a _____ via _____

C.F. _____, in vista della prestazione socio-sanitaria e/o assistenziale che richiederà il pagamento di una retta mensile,

INDICA

qui di seguito le proprie fonti di reddito ed individua il proprio capitale come segue:

Liberamente ed autonomamente

RICHIEDE

ai propri parenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 433 e 438 C.C., la corresponsione, in caso di bisogno, degli alimenti prendendo coscienza che la mancata ottemperanza all'obbligo di assistenza familiare costituisce, per gli obbligati, una violazione penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 570 C.P.

Qualora, poi, la concorrenza congiunta delle risorse del sottoscritto ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi del servizio prestato,

CHIEDE

al Comune di Cornuda che con apposito atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, provveda ad assumersi *in toto* o in parte l'onere di integrazione.

DA' ATTO

- Che pone a garanzia del pagamento integrale delle spese di ricovero e di assistenza i beni mobili ed immobili sopra elencati

- che liberamente e formalmente delega il Comune di Cornuda alla riscossione di qualsiasi pensioni e/o indennità.

→ SE LA PERSONA **POSSIEDE** BENI PROPRI

Poiché il sottoscritto assistito risulta essere l'unico dimorante nell'alloggio sito in Via _____ ed è titolare su detto immobile del seguente diritto reale _____, **CONCEDE** all'Amministrazione Comunale la disponibilità, a titolo gratuito, dei locali a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali;

AUTORIZZA il Comune di Cornuda ad operare ogni azione dovesse rendersi necessaria per liquidare il patrimonio immobiliare in compensazione di eventuali crediti assistenziali già maturati o in futuro maturandi dall'Ente. In tale ultimo caso l'Ente che dovesse provvedere alla alienazione del patrimonio in vista delle rette future, provvederà a depositare il quantum in maniera vincolata.

VENDITA del patrimonio immobiliare con **PATTO DI RISCATTO**

→ SE LA PERSONA **NON POSSIEDE** BENI PROPRI

dichiara di non possedere allo stato attuale liquidità sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero per cui alla necessaria integrazione provvederà il Comune di Cornuda a titolo di mero anticipo e salvo recupero.

SI OBBLIGA

per sé e per i propri aventi causa a titolo universale e/o particolare a rifondere il Comune di Cornuda di tutte le somme anticipate per il proprio ricovero e la propria assistenza, maggiorate di interessi e di rivalutazione, tempestivamente, non appena per qualsiasi ragione avrà la disponibilità di somme tali da poter ridurre o saldare il debito verso l'Ente; ovvero in caso di vendita a terzi dell'immobile di proprietà, con il ricavato della stessa vendita della quale si obbliga a dare notizia al Comune; ovvero, infine, mediante cessione del bene al Comune qualora il credito maturato dall'Ente e il valore dell'immobile divergessero.

Il presente obbligo si intende trasferito sul donatario e/o su altri aventi causa a qualsiasi titolo i quali dovranno provvedere al saldo del credito del Comune, immediatamente, su semplice richiesta dell'Ente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cornuda _____

In fede

Si attesta la sottoscrizione personale e la manifestazione di volontà del testo su esteso da parte del sig./sig.ra

Timbro e firma dell'impiegato che riceve

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, il/la sottoscritto/a

Dichiara il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Cornuda dei propri dati personali, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza, al fine dell'erogazione del servizio richiesto.

Data _____

firma

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AI SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CORNUDA

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ e residente a _____

in Via _____ Tel _____

CHIEDE

Di poter usufruire del **SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE**
 SERVIZIO PASTI
 SERVIZIO TRASPORTO

per

A TAL FINE DICHIARA

Che il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione è composto dalle seguenti persone, titolari dei sottoelencati redditi esenti al fine IRPEF:

Cognome e Nome	Relazione Parentela	Status Professionale	Redditi esenti IRPEF - Anno _____

ha un ISE pari a _____ ed un ISEE pari a _____
Redditi Anno _____

paga per il proprio alloggio un affitto mensile di _____

Che i parenti civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

Cognome e Nome	Relaz Parentela	Status Professionale	Indirizzo e Telefono

Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, il/la sottoscritto/a

Dichiara il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Cornuda dei propri dati personali, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza, al fine dell'erogazione del servizio richiesto.

Data _____

firma
